

[Home](#) Media ed Eventi [Comunicati stampa](#) Treno guasto: l'Autorità dei Trasporti avvia una verifica sulle operazioni di soccorso e sull'idoneità del materiale rotabile utilizzato

Treno guasto: l'Autorità dei Trasporti avvia una verifica sulle operazioni di soccorso e sull'idoneità del materiale rotabile utilizzato

Comunicato stampa n. 15/2017

18 luglio 2017

ART svolgerà accertamenti anche sull'assistenza informativa resa ai passeggeri, sull'applicazione dei risarcimenti e sulle modalità di rimborso adottate da Trenitalia.

In merito al guasto occorso al convoglio ferroviario di Trenitalia n. 9514 del 17 luglio scorso, all'altezza della Galleria Vaglia, sul tratto ferroviario Alta Velocità Firenze-Bologna, l'Autorità di regolazione dei trasporti comunica di aver avviato una verifica finalizzata ad accertare il rispetto delle procedure previste dal "Prospetto Informativo della Rete" per le operazioni di soccorso in linea, nonché l'idoneità del materiale rotabile utilizzato per il servizio, atteso che lo stesso treno, prima dell'avaria, risultava aver già accumulato 13 minuti di ritardo.

Nella sua attività, l'Autorità approfondirà anche i seguenti ulteriori aspetti:

- l'assistenza informativa e materiale fornita ai passeggeri sul treno e nelle stazioni successive;
- l'applicazione dei risarcimenti per i casi in cui a causa del ritardo "il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti";
- le modalità di rimborso adottate da Trenitalia, in particolare per il risarcimento del prezzo del biglietto ai sensi del Regolamento (CE) 1371/2007.

Al riguardo, si rammenta che i risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

- il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

- **il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.**

Detti risarcimenti devono essere effettuati dall'impresa ferroviaria entro un mese dalla presentazione della relativa domanda da parte del passeggero interessato.

[Maggiori informazioni sulla tutela dei diritti dei passeggeri.](#)

Attività di vigilanza

- **[Tutela dei diritti](#)**

Modalità di Trasporto

- **[Terrestre](#)**

Fonti

[Regolamento \(CE\) n. 1371/2007](#)